



ATTO N. 2231

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 978 del 19/09/2024)

**“MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA
DIGITALIZZAZIONE E IL TAGLIO DI ADEMPIMENTI”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 23/09/2024

Trasmesso alla I (redigente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 23/09/2024



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 978 SEDUTA DEL 19/09/2024

OGGETTO: Disegno di legge avente per oggetto: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 65 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Tesei avente ad oggetto: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visto il parere positivo del Comitato legislativo trasmesso con nota protocollo n. 00319 del 12.08.2024;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione la digitalizzazione e il taglio di adempimenti” e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea Legislativa;
- 2) di indicare l’Assessore Michele Fioroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: Disegno di legge avente per oggetto: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”

RELAZIONE

Il disegno di legge in oggetto effettua modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti secondo quanto previsto nel “Master Plan della Regione Umbria Semplificazione e Agenda Digitale” approvato con DGR n.97/2023 e poi con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria n. 362 del 28.11.2023, ai sensi della L.R. n.8/2011, Titolo I, Capo I, art.3 e della L.R. n.9/2014, art.3, comma 1.

Il disegno di legge punta a coordinare ed adeguare varie leggi regionali alla normativa statale ed europea, nonché ad abrogare disposizioni ormai superate, in coerenza con il nuovo contesto di pianificazione strategica della Regione Umbria qui sintetizzato:

“La “vision” unificante della strategia del Master Plan è che occorre una profonda revisione dei macro -processi e delle procedure amministrative per ridisegnare e innovare profondamente i servizi pubblici delle PA umbra. I processi che stanno dietro l’erogazione dei servizi devono essere semplificati, unificati digitalizzati (...). Cambiare processi vuol dire agire sinergicamente sulle riforme, sulla semplificazione amministrativa, sulla transizione al digitale, sui sistemi informativi, sul reclutamento e sull’organizzazione”.

Si passa ora all’esame del testo della proposta di legge.

Il DDL è suddiviso in undici capi:

- il **Capo I** contiene modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico per le foreste);
- i **Capi II, IV, VI e X** contengono gli interventi sul digitale. In particolare hanno ad oggetto le semplificazioni apportate alle leggi regionali n.9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale) e n.8/2011 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) allo scopo di sostenere gli interventi di semplificazione e digitalizzazione previsti dal Master-plan della Regione Umbria nonché per adeguarsi alle norme vigenti del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD) e ss.mm.ii., del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 e ss.mm.ii., dell’art.33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 e ss.mm.ii., e alle relative Linee Guida AgID. Viene anche introdotta una disciplina per l’attuazione della recente l.r. 13/2021 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società Incorporante: PuntoZero S.c.ar.l.) in raccordo con quanto previsto alla l.r. n.9/2014. Viene infine abrogata la legge regionale n.11/2006 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’ adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) in quanto superata da quanto previsto dal d.lgs 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla stessa legge regionale n.9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale);
- il **Capo III** contiene modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- il **Capo V** contiene una modifica alla l.r. 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato);
- il **Capo VII** contiene una norma di integrazione della L.R. 13 giugno 2014, n.10 (Testo unico in materia di commercio).
- il **Capo VIII** contiene previsioni in materia edilizia disponendo modifiche alla l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).
- il **Capo IX** contiene disposizioni in ambito sanitario introducendo numerose modifiche alla l.r. 09 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);
- il **Capo XI** contiene le disposizioni finali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Capo I. Il capo contiene modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico per le foreste).

Le modifiche introdotte alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) sono finalizzate ad armonizzare le previsioni normative previste dalla stessa legge regionale con quanto stabilito dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) relativamente agli interventi all'interno dello spazio rurale, qualificabili come 'edilizi', o concernenti i movimenti terra. Infatti, la legge regionale n. 1/2015 ha introdotto norme e procedure relative agli interventi edilizi ed ai movimenti di terra (art. 118) anche con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (art. 127), specificando gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo e quelli eseguibili senza titolo abilitativo ma nel rispetto della normativa vigente. Tale disciplina non ha previsto modifiche o norme di armonizzazione in materia di vincolo idrogeologico con la previgente l.r. 28/2001, che prevede l'obbligo di comunicazione o autorizzazione per tutti gli interventi, ed il relativo r.r. 7/2002 che al Titolo IV disciplina i movimenti di terra comprendenti norme relative anche ad interventi edilizi e infrastrutturali, acque superficiali e sotterranee, cave e miniere e operazioni di piccola entità, queste ultime eseguibili senza comunicazione di intervento. Tali discipline si sono venute a sovrapporre creando dubbi interpretativi, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla l.r. 28/2001, ad esempio fra le "operazioni di piccola entità" dell'art. 64 del r.r. 7/2002 e le tipologie di intervento indicate, con terminologie non corrispondenti, all'art. 118 della l.r. 1/2015.

Pertanto, al fine di fare chiarezza e di introdurre opportune semplificazioni normative, si è ritenuto necessario circoscrivere le norme recate dalla l.r. 28/2001 all'attività di gestione dei terreni agrari e pascolivi, quando vincolati per scopi idrogeologici, e dei boschi, limitando la disciplina recata dalla stessa l.r. 28/2001 e dal relativo regolamento di attuazione r.r. 7/2002 alle modalità del governo e della utilizzazione dei boschi, del pascolo nei boschi e sui pascoli, della soppressione e utilizzazione degli arbusteti, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione dei terreni agrari. Gli interventi edilizi e i movimenti di terreno da realizzare sui terreni agricoli, pascolivi e boschivi vengono invece disciplinati compiutamente e in modo univoco e più chiaro con la l.r. 1/2015.

Conseguentemente si rende necessario disapplicare gli articoli del r.r. 7/2002 nn. 58, 59, 60, 61, 62, 64 e 65 in quanto rispettivamente trovano le seguenti corrispondenze nella l.r. 1/2015:

- art. 58 (Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso), la disciplina è contenuta nell' art. 127 e nell'art. 248, comma 1 lett. f) della l.r. 1/2015;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- art. 59 (Movimenti franosi), la disciplina è contenuta nell'art. 106 della l.r. 1/2015;
- art. 60 (Acque superficiali e sotterranee), la disciplina è contenuta nell'art. 127 della l.r. 1/2015;
- art. 61 (Cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali), la materia è disciplinata complessivamente dalla l.r. 1/2015;
- art. 62 (Apertura ed esercizio di cave e miniere), la norma già rinvia alla disciplina di settore, mentre le competenze indicate al comma 2 dello stesso art. 62 sono ora indicate, più correttamente ed estesamente, all'art. 7 della l.r. 28/2001;
- art. 63 (Discariche controllate), la materia è disciplinata dalle norme per la gestione integrata dei rifiuti;
- art. 64 (Operazioni ed interventi di piccola entità) il contenuto dell'articolo è ora richiamato puntualmente all'art. 118 della l.r. 1/2015, anche in relazione alle modifiche ed integrazioni proposte con la presente legge;
- art. 65 (Procedimenti amministrativi), l'articolo disciplina i procedimenti degli articoli sopra elencati e, conseguentemente, ne segue il destino.

Sono invece rimasti disciplinati dalla l.r. 28/2001 e dal relativo regolamento di attuazione r.r. 7/2002 gli interventi sulla viabilità forestale, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 34/2018.

In particolare:

L'art. 1 contiene la modifica dell'art. 4 della l.r. 28/2001 e circoscrive la disciplina del Capo I della stessa legge regionale agli interventi di gestione dei terreni.

L'art. 2 contiene la modifica all'art. 6 della l.r. 28/2001 e circoscrive agli interventi disciplinati dal regolamento di attuazione l'obbligo della comunicazione o dell'autorizzazione.

L'art. 3 contiene la modifica all'articolo 7 della l.r. 28/2001 chiarendo che è l'ente competente per territorio, di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2001, il soggetto competente ad esprimersi in materia di compensazione ambientale o, in alternativa, alla congruità dell'importo dell'onere equivalente.

L'art. 4, con la modifica dell'art. 8 della l.r. 28/2001, elimina i movimenti di terreno fra gli interventi disciplinati dal regolamento di attuazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 5 contiene le norme transitorie che prevedono la disapplicazione di alcuni articoli del rr 7/2002 che recano disposizioni già contenute e disciplinate dalla lr 1/2015 o da altre normative regionali.

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II. Il capo dispone, con l'**art. 6** l'abrogazione della legge regionale n.11/2006 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) e del relativo regolamento attuativo - Regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12 - in quanto superata da quanto previsto dal d.lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla stessa legge regionale n.9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale).

Capo III. Il capo contiene modifiche alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) che detta le norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La stessa Legge Regionale dispone all'art. 4 comma 3 che i danni che si verificano negli ambiti privati (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende AgriTuristico Venatorie, Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica e Zone Addestramento Cani) non vengono indennizzati e sono a carico del titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione. A fronte di ciò è stato disposto che i capi prelevati negli interventi di contenimento effettuati all'interno di tali ambiti e autorizzati dalla Regione vengono assegnati al concessionario o all'autorizzato.

Alla luce di quanto esposto appare opportuno estendere quanto previsto dal citato art. 4 comma 3 anche a tutti gli imprenditori agricoli che a fronte della rinuncia agli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica intendano effettuare direttamente gli interventi di controllo trattenendo i capi abbattuti che saranno obbligatoriamente immessi nel mercato.

Resta inteso che tali interventi, autorizzati dalla Regione, debbano essere svolti nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento e cioè direttamente dall'imprenditore o da persone dallo stesso delegate a patto che coloro che intervengono siano titolari di licenza di caccia e siano formate.

Si prevede che tale disposizione possa da un lato ridurre le spese per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, comportando un risparmio di fondi pubblici, e dall'altro rendere ancora più efficaci le attività di controllo in termini di capi prelevati con conseguente riduzione dei danni causati all'agricoltura.

Le modificazioni ed integrazioni proposte ed introdotte dall'**art. 7** del presente disegno di legge comportano, a seguito delle eventuali richieste da parte degli imprenditori agricoli, una riduzione delle spese sostenute per gli indennizzi che non può essere stimata e quantificata preventivamente ma solo a seguito dell'effettiva domanda. La norma pertanto viene proposta ad invarianza di spesa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capo IV. Il capo disciplina le modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

All'art. 8 sono contenute le modifiche all'art. 10 della l.r. n. 8/2011 all'interno del Capo III dedicato alle azioni regionali per lo sviluppo dell'amministrazione digitale, andando a prevedere una ridefinizione dei servizi abilitanti a supporto delle Autonomie locali allineata con il quadro normativo oggi vigente (compresa la recente L.R. n.13/2021) nonché con le misure previste dalla missione 1 del PNRR dedicate alla digitalizzazione delle Amministrazioni locali.

In particolare, la lettera a) contiene modifiche al comma 1 prevedendo che la Regione metta a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'art. 11 - ossia le agenzie, gli enti strumentali regionali, gli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima; le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali ed i loro consorzi e associazioni, le agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, i concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale - un insieme di servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione e i servizi previsti dalla presente legge regionale, ove tecnicamente sostenibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e secondo i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con propri atti. Tale norma serve solo per far evolvere il concetto di community network : tutti i soggetti del sistema regionale ed endoregionale possono utilizzare le stesse piattaforme/sistemi già implementati dalla Regione per le proprie esigenze, ove ciò sia tecnicamente sostenibile rispetto ai sistemi in essere, alla loro performance, alle risorse computazionali necessarie, ecc. In particolare i servizi digitali previsti nella stessa l.r. 8/2011 sono, dopo le modifiche apportate dal DDL, i seguenti:

- catalogo regionale dei dati aperti
- piattaforma regionale dati
- sito regionale regione.umbria.it
- portale accesso unico regionale
- banca dati regionale di integrazione e coordinamento
- servizi del SUAPE integrati con l'accesso unico regionale

Da tale norma non derivano nuovi e maggiori oneri, come espressamente sancito nella norma, in quanto si tratta di servizi digitali che la Regione ha implementato attraverso investimenti effettuati a valere su risorse comunitarie o di bilancio e che gestisce in via ordinaria con le risorse finanziarie, strumentali e umane a propria disposizione. La condivisione di tali servizi digitali punta a generare economie di scala e di scopo e ottimizzare gli investimenti già fatti, fare sistema tra tutti gli attori pubblici su scala regionale, ricercare efficacia, efficienza ed economicità attraverso il digitale.

La lettera b) modifica il comma 3 per definire la realizzazione di quanto previsto nel Capo III come funzioni istituzionali di interesse pubblico rilevante.

All'art. 9 sono contenute modifiche all'art. 14 della l.r. n. 8/2011 prevedendo l'aggiunta del nuovo comma 1-bis volto a definire le modalità di progressivo consolidamento dei siti internet dell'Amministrazione regionale allargata per rendere effettivo quanto originariamente previsto dal medesimo art. 14 e facilitare per cittadino ed imprese un'esperienza utente di qualità più unitaria, coordinata e semplice indipendentemente dall'ente che eroga i servizi pubblici. Sono esclusi i siti specificatamente dedicati a cultura e turismo.

Scopo dell'iniziativa di accesso unico, già prevista dalla l.r. vigente, è ricercare una integrazione tra i servizi pubblici erogati dalle PA umbre, attraverso un percorso progressivo che è già in corso. La

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modifica introdotta punta ad un ulteriore passo di integrazione, attraverso la condivisione della piattaforma esistente tra più enti. Il consolidamento dei sistemi informativi di gestione degli attuali siti degli enti, nel sistema condiviso dell'accesso unico, genera risparmi a carico della finanza pubblica del sistema pubblico endoregionale e si muove nell'ottica della razionalizzazione, economie di scala, efficienza, con risparmi che ora è impossibile quantificare nel dettaglio. Il sistema informatico per gestire i contenuti dei siti web e dell'accesso unico è in esercizio ed è frutto di investimenti già fatto dalla Regione e non ci sono costi aggiuntivi per l'aggiunta di pagine legate ad altri enti, che naturalmente manterrebbero piena autonomia nel caricamento e aggiornamento dei propri contenuti (tramite opportuni sotto-domini), ma con una chiara economia di scala nella manutenzione di un unico content management system e con un coordinamento dei "content type" che porterebbe anche benefici all'utente finale attraverso la fruizione di pagine web più uniformi, accessibili, usabili e rispondenti alle linee guida AgID. Laddove ci siano esigenze specifiche di un ente che utilizza la piattaforma condivisa e che vadano oltre performance, capienza o funzionalità incluse nei costi forfettari della piattaforma, queste resteranno a carico dei singoli enti interessati.

All'art. 10 sono contenute le modifiche all'art. 15 della l.r. n. 8/2011 per sostenere, attraverso azioni in ambito pubblico, lo sviluppo della "Data Economy" su scala regionale, secondo la nuova visione, portata avanti anche dal legislatore europeo e nazionale, che vede nei dati un valore per lo sviluppo economico e sociale anche a livello territoriale.

La lettera a) stabilisce l'inserimento del comma nuovo 1-bis) per prevedere la realizzazione di accordi e di una piattaforma regionale per la corretta gestione dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale, per rendere effettivo quanto originariamente previsto dalle disposizioni di principio del connesso art. 16. Tale piattaforma dati è già finanziata nell'ambito dei progetti e stanziamenti vigenti, quindi non vengono introdotti nuovi o maggiori oneri.

Tale piattaforma dati è frutto di investimenti in precedenti progetti finanziati nel Bilancio regionale e con fondi FSC, quindi non vengono introdotti nuovi o maggiori oneri. La manutenzione ordinaria è effettuata a valore sulle ordinarie risorse finanziarie ed umane, e la realizzazione di una piattaforma "multi-tenant" non introduce nuovi o maggiori oneri e permette di ricercare economie di scala e di scopo. Laddove ci siano esigenze specifiche di un ente che utilizza la piattaforma condivisa e che vadano oltre performance, capienza o funzionalità incluse nei costi forfettari della piattaforma, queste resteranno a carico dei singoli enti interessati.

La lettera b) inserisce un riferimento al catalogo nazionale dei dati aperti di cui al D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 e ss.mm.ii.

Le modifiche introdotte semplificano l'attuazione della nuova visione introdotta con il Master-plan regionale relativamente alla strutturazione di una data governance efficace su scala regionale.

L'art. 11 stabilisce l'introduzione, dopo l'art.26 della l.r. 16 settembre 2011, n. 8 di un articolo 26-bis rubricato "Semplificazione nella gestione dei procedimenti per le imprese" che prevede che, con le finalità della semplificazione, efficienza ed efficacia dei procedimenti inerenti i procedimenti di concessione di aiuti alle imprese la Regione promuove lo svolgimento di attività di ricezione delle domande, attività istruttorie e rendicontazione delle spese, attraverso soggetti appositamente accreditati avvalendosi di sistemi di accreditamento nazionali già vigenti e promuovendo altresì appositi sistemi regionali individuati e disciplinati con atto della Giunta regionale.

Questa norma consente di rafforzare un sistema di erogazione di servizi da parte di soggetti appositamente accreditati a supporto della presentazione di domande di accesso e degli adempimenti conseguenti a misure strutturali o di investimento. In tal modo ai soggetti accreditati viene assegnato un ruolo essenziale nella gestione semplificata, in termini di sussidiarietà, di specifiche fasi procedurali. Si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

evidenza che questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione in quanto gli eventuali costi emergenti saranno sostenuti esclusivamente dai soggetti che si avvarranno dei soggetti accreditati.

L'art. 12 contiene modifiche all'art. 41 della L.R. n. 8/2011: al comma 3 sopprimendo le seguenti parole: *"Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'art. 10 e del relativo accordo - quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n.9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale)"* aggiungendo in fondo al comma 4- ter le parole di "di interesse pubblico rilevante".

All'art.13 sono contenute modifiche all'art. 42 della l.r. n. 8/2011 prevedendo:

- la soppressione, al comma 2, le parole "che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'art. 10 per i soggetti di cui all'art. 11";
- la sostituzione, alla lettera a) del comma 3 le parole "sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie", sono sostituite dalle seguenti: *"su procedimenti, procedure e formalità relative all'insieme di servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11"*;
- la sostituzione del 4 comma ormai superato prevedendo, viceversa, una piena integrazione di quanto previsto nell'ambito del SUAPE dalla l.r. n. 1/2015.
- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis: *"Le procedure e i contenuti del portale accesso unico, della relativa banca dati e delle applicazioni ad essi connesse, possono essere resi fruibili anche attraverso agenti che dialogano con l'utente un linguaggio naturale attraverso algoritmi di intelligenza artificiale secondo criteri di funzionalità e livelli di affidabilità approvati dalla Giunta regionale e resi pubblici nel portale stesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali e sull'intelligenza artificiale, garantendo sempre che sia coinvolta una decisione umana prima di provvedimenti che possano incidere nella sfera giuridica dei terzi"*.

Le modifiche introdotte semplificano l'attuazione della nuova visione introdotta con il Master-plan regionale in riferimento all'accesso unico regionale e al SUAPE.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 14 è prevista l'abrogazione di alcuni articoli della L.R. n. 8/2011 riferite a norme superate o non più applicabili per via del mutamento del quadro normativo, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'art.6 della l.r. n.8/2011.

In particolare, vengono abrogati:

- l'art.3 che prevedeva la redazione di un piano triennale di semplificazione amministrativa, dato che il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) e il D.M. 24 giugno 2022 prevedono che gli obiettivi di semplificazione siano ora inseriti all'interno della pianificazione triennale contenuta nel PIAO, all'interno della sezione "Valore Pubblico". Risulta quindi un inutile onere burocratico la redazione di un autonomo piano di semplificazione regionale a cadenza triennale, fermo restando che gli indirizzi strategici in materia di semplificazione amministrativa potranno essere approvati in sede di Assemblea legislativa regionale nell'ambito delle linee guida strategiche di cui all'art.3 della l.r. 9/2014 (vedere modifiche apportate con l'art.1 del presente DDL).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- l'art.4 che prevedeva norme regionali sulla misurazione degli oneri amministrativi, regolate oggi da altra normativa nazionale e le cui metodologie sono rese obsolete dallo sviluppo tecnologico legato all'automazione dei processi.
- l'art. 12 che prevedeva "Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali".
- l'art.13 che prevedeva norme regionali sull'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa che sono superate o confliggono con le norme nazionali ed europee sui servizi elettronici di recapito certificato e sull'interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sia verso soggetti pubblici che privati.
- i commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedeva norme regionali oggi superate (viene citato l'art.4 del CAD oggi abrogato) per via delle nuove norme sull'interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sia verso soggetti pubblici che privati.
- l'art. 19 prevede norme attuative superate dalle modifiche apportate dal presente DDL.
- il comma 1 dell'articolo 26 che contiene previsioni superate dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e confliggenti con l'art.7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE);
- l'art.38 che prevede disposizioni ora superate dal testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e previste per il SUAPE anche nell'art.113 nella l.r. 21 gennaio 2015 , n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

Capo V. Il capo contiene modificazioni alla Legge regionale 13 febbraio 2013,n. 4 "Testo unico in materia di artigianato".

L'art. 15 dispone la soppressione, al comma 1 dell'art. 32 della l.r. n. 4/2013, dopo le parole "*I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli di cui al DPR n. 288/2001*" dell'elencazione "*della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria*".

Si ritiene, infatti, che la suddetta elencazione sia restrittiva per i soggetti che vogliano fare richiesta per qualificarsi come "maestro artigiano".

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Capo VI. Il capo disciplina le modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale).

Rispetto alla gestione complessiva della filiera ICT regionale modifiche ed integrazioni agiscono su tre livelli:

1. unificare i rapporti tra la Regione e la società in house PuntoZero Scarl, nonché semplificare i rapporti con le Autonomie locali interessate ad un'azione sussidiaria, tramite accordi che rispettino la loro autonomia organizzativa;
2. semplificare il meccanismo di finanziamento da parte della Regione per servizi infrastrutturali abilitanti e per gli altri servizi digitali previsti dalle legge regionali a favore delle Autonomie locali quale azione sussidiaria, attraverso la costituzione di unico fondo i cui criteri attuativi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

verranno fissati dalla Regione stessa con propri atti;

3. ottimizzare l'uso di strumenti e piattaforme comuni per la realizzazione della corretta gestione del ciclo di vita dei dati, dei servizi on line e dei siti web dell'insieme degli enti regionali, prevedendo che siano estendibili, tramite accordi, anche alle Autonomie locali interessate ad un'azione sussidiaria ma nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

All'art. 16 sono contenute modifiche apportate all'art. 1 della suddetta legge regionale.

Precisamente alla lettera a) sono apportate modificazioni al comma 1 estendendo le finalità dell'art. 1 della l.r. n. 9/2014 a temi di recente sviluppo, tra cui la cybersicurezza, il cloud, l'intelligenza artificiale etc, temi che sono oggi strettamente connessi alle finalità già elencate nella legge stessa come riscontrato anche nel Master-plan.

In particolare si introduce esplicitamente tra le finalità della legge, e quindi tra gli indirizzi da impartire all'interno delle linee guida strategiche di cui all'art. 4, il tema della semplificazione amministrativa secondo gli obiettivi della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8.

L'estensione delle finalità non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si estende il raggio di azione che rientra nella pianificazione portata avanti dalla Regione quale tema trasversale alla programmazione regionale e quindi quale tema trasversale a tutte le fonti di finanziamento disponibili, siano esse regionali, nazionali o europee. Tali finalità rientrano pienamente tra le azioni finanziate dal PNRR o nell'ambito dei fondi strutturali, ma l'articolo in questione resta una norma ordinamentale che fissa un importante principio teso a raggiungere una programmazione integrata e unitaria tra le varie fonti finanziamento.

La lettera b) stabilisce che alla lettera c) del comma 2 si aggiunge tra le azioni da sostenere, il tema sempre più rilevante delle competenze necessarie ai giovani per una piena cittadinanza digitale e la costituzione di un osservatorio regionale sulla trasformazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza regionale, per la costituzione dello stesso ed inoltre, vengono aggiunte, in fondo, le seguenti nuove lettere: la lettera c-bis) che stabilisce l'istituzione di un osservatorio sulla trasformazione digitale - la cui istituzione e modalità di funzionamento sono disposte con apposito atto della Giunta regionale- per il monitoraggio dello stato della digitalizzazione del settore pubblico e privato, nonché dei risultati ottenuti dall'Agenda digitale, con la precisazione che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato.

Trattasi, pertanto, di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 17 sono contenute al comma 1 modifiche all'art. 2 della L.R. n. 9/2014 per il raccordo con la normativa nazionale sui dati aperti con i corretti riferimenti al D.Lgs. 82/2005 e vengono aggiunte le definizioni di cloud computing e cloud ibrido. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Strettamente collegata a questa previsione è **l'art. 20** che nell'apportare modifiche all'art. 5 della L.R. n. 9/2014 aggiunge, al comma 2, il principio che il data center regionale deve essere implementato nell'ottica del cloud ibrido e in piena integrazione con quanto previsto dall'art. 33 - septies del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 e quindi dalla strategia nazionale "Cloud Italia" portata avanti anche nella missione 1 del PNRR e agli investimenti (PNC Sisma). Inoltre viene aggiunto il nuovo comma 4 -bis per prevedere che Regione faccia accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 18 modifica l'art.4 per sopprimere le seguenti parole: *“nonché in raccordo con il Piano*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

telematico regionale di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)'' in quanto il Piano telematico, originariamente previsto come atto autonomo dalla L.R. 23 dicembre 2013, n. 31, è di recente stato abrogato attraverso la forte azione di semplificazione di cui alla L.R. 12 aprile 2022, n. 6.

L'art. 20 prevede modifiche all'articolo 6 sopprimendo il comma 2.

L' art. 21 sopprime, al comma 2 dell'art. 18, la lettera c).

L'art. 22 abroga l'articolo 19 della l.r. 29 aprile 2014, n. 9 che conteneva norme transitorie superate o non più applicabili per via del mutamento del quadro normativo, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'art.6 della l.r. n.8/2011. In particolare, i commi 4 e 5 fanno riferimenti a norme già abrogate e quanto al comma 6 sulla catalogazione e pubblicazione dei dati aperti è oggi obbligo previsto dalle vigenti LG AgID nazionali in materia.

Capo VII Il capo contiene una norma di integrazione della L.R. 13 giugno 2014, n.10 (Testo unico in materia di commercio).

Con **l'art. 23** viene previsto l'inserimento, dopo l'art. 19 della l.r. n. 10/2014, di un articolo 19 -bis volto all'introduzione, nel nostro ordinamento, dei distretti del commercio.

Con il processo di modernizzazione della distribuzione e la nascita delle aggregazioni commerciali pianificate (es. centri commerciali) lo sviluppo urbano e quello commerciale seguono percorsi distinti, con le aggregazioni pianificate di offerta che hanno difficoltà a trovare spazio nelle città finendo per creare contenitori per lo più in aree extraurbane autosufficienti separate dalla città e dal loro contesto fisico. Alla concorrenza tra le diverse tipologie di vendita e tra le differenti insegne si aggiunge così nel settore distributivo un'ulteriore e crescente dimensione competitiva che è rappresentata dalla concorrenza tra polarità di offerta, e che vede da un lato le polarità commerciali pianificate e, dall'altro, quelle spontanee (siano esse aggregazioni di attività tipiche di un centro storico o aggregazioni di prossimità in altri ambiti urbani).

Una concorrenza tra polarità che si è arricchita nel tempo non solo con lo sviluppo di nuove polarità pianificate fisiche oltre ai centri commerciali (es. factory outlet, parchi commerciali, stazioni ferroviarie), ma anche con la costruzione di polarità di offerta online (marketplace). A differenza delle aggregazioni spontanee di offerta, le polarità pianificate adottano una gestione centralizzata che consente di ottenere sia una maggiore efficienza nello svolgimento di alcune funzioni di impresa per poter sfruttare le economie di scala, sia di progettare e di gestire in modo più efficace la relazione con la domanda di consumo. Il loro vantaggio competitivo è basato sulla presenza di una regia che si concretizza in una strategia, una gestione unitaria e una pianificazione continua. Per competere con le aggregazioni pianificate di offerta le attività commerciali che operano all'interno di una polarità spontanea - sia in ambito urbano (ad es. centro storico) o in altri ambiti territoriali di area vasta - hanno la necessità di coprire il fabbisogno di coordinamento dotandosi di un "regista". Il Distretto del commercio ha il compito di coprire questo fabbisogno di coordinamento svolgendo il ruolo di regista: un regista che deve essere espressione dei diversi portatori di interesse dell'area che - consapevoli del ruolo del commercio come fattore di integrazione e di valorizzazione delle risorse di cui dispone un territorio, per accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenerne la competitività - devono assegnare al Distretto una delega chiara, vale a dire un progetto e gli strumenti per gestirlo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tenendo conto degli elementi caratterizzanti di ciascuna realtà territoriale (di natura commerciale, storico-culturale, ambientale, turistica) il Distretto consente di valorizzare il commercio locale e di prossimità attraverso una strategia e una gestione unitaria coordinando azioni e interventi finalizzati a migliorare la vitalità e la vivibilità dell'ambito territoriale in cui operano le imprese.

Nell'ottica suddescritta, il comma 1 dell'art. 19 -bis stabilisce quali soggetti possono proporre alla Regione l'individuazione di un distretto del commercio.

Il comma 2 definisce il distretto del commercio e ne declina le finalità.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale la definizione, mediante atti di propria competenza, criteri e modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione del distretto del commercio.

Il comma 4 individua nella struttura regionale competente il soggetto demandato al riconoscimento del distretto del commercio.

Il comma 5 distingue i distretti del commercio in due tipologie: il distretto urbano del commercio il distretto del commercio e dello sviluppo.

Il comma 6, nel definire la governance, stabilisce che la costituzione di un Distretto avviene attraverso la stipula di un Accordo di partenariato nella forma di protocollo di intesa del quale vengono altresì stabiliti i contenuti minimi essenziali. Viene poi precisato al comma 7 che nel caso in cui all'Accordo di partenariato partecipino pu' Comuni, in esso deve essere individuato quale referente amministrativo per la Regione un Comune capofila.

Infine, il comma 8 prevede che le attività svolte dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo VIII. Il capo contiene norme di semplificazione della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1/2015 (Testo unico di governo del territorio e materie correlate).

Le modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) sono diretta conseguenza delle modifiche introdotte alla lr 28/2001 e sono finalizzate a fare chiarezza e a introdurre opportune semplificazioni normative. Pertanto, vengono meglio specificati ed ampliati gli interventi qualificabili come attività edilizie ed in particolare quelli realizzabili senza titolo abilitativo, ricomprendendo alcuni interventi precedentemente presenti nella disciplina della lr 28/2001. Inoltre, viene chiarita la demarcazione fra le due norme come ad esempio nel caso della viabilità podereale ed interpodereale e della viabilità forestale e vengono disciplinate più puntualmente le procedure in caso di interventi che interessano i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 24 che modifica dell'art. 31 della l.r. 1/2015 (Testo unico di governo del territorio e materie correlate), intende semplificare la procedura di adozione ed approvazione del Piano regolatore generale, prevedendo espressamente per i Comuni la possibilità di procedere contemporaneamente alla formazione del PRG parte strutturale e parte operativa, al fine di velocizzare l'iter di formazione del PRG stesso.

L'art. 25 introduce modifiche al comma 1 dell'art. 82 del TU rubricato "Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti". Tali modifiche hanno lo scopo di fornire una maggiore specifica in merito alla individuazione delle componenti della RERU nei PRG comunali e per le loro varianti.

L'art. 26 introduce modifiche all'art. 112 del (Testo unico di governo del territorio e materie correlate). In tal modo si intende semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per alcune tipologie di interventi soggetti alla procedura di cui al d.p.r. 31/2017; infatti nel rispetto di quanto previsto dall'art.11, comma 10 dello stesso d.p.r. 31/2017 che prevede: "*Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali*", si propone di escludere dal parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata di cui al citato d.p.r. 31/2017 che non interessano i beni paesaggistici di cui all'art. 136 del dlgs 42/2004 e gli "Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale" di cui alle norme regolamentari art. 93 del Titolo II, Capo I. Tale modifica semplificatoria, che garantisce comunque la tutela degli ambiti territoriali paesaggisticamente più sensibili, permetterà uno snellimento dell'operato dei comuni, con relativa riduzione delle tempistiche dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'art. 27 introduce modifiche all'art. 116 del TU. Precisamente, la proposta di modifica dell'art. 116 comma 1, lettera d) si rende necessaria per adeguare il valore stabilito da una normativa risalente nel tempo a valori non più attuali, e, anche nell'ottica della semplificazione normativa, in linea con quelli vigenti sull'intero territorio nazionale. Le proposte di modifica ai commi 2 e 3 sono finalizzate a rettificare riferimenti normativi errati e le ulteriori norme previste con l'inserimento dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, si rendono necessarie per adeguare la normativa alle sopravvenute modifiche nazionali.

L' art. 28 contiene modifiche all'art 118 del TU. rubricato "Attività edilizia senza titolo abilitativo". La proposta di modifica all'art. 118 della l.r. 1/2015, che indica anche gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo, riguarda:

la lettera f) del comma 1, dove si specifica, rispetto al testo attuale, che le norme si riferiscono alla viabilità podereale e interpodereale, diversa dalla viabilità forestale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della LR 28/2001;

la lettera g) del comma 1 viene suddivisa in due lettere, g) e g bis), per distinguere due fattispecie di interventi differenti ora contenuti in un unico punto; la "nuova" lettera g) mantiene il secondo capoverso della attuale lettera g), apportando alcune modifiche relative alla realizzazione di cisterne e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di condotte idriche: viene specificato che le stesse non debbano essere interrato (sul punto vedi la successiva lettera g ter); la lettera g bis) contiene le previsioni del primo paragrafo dell'attuale lettera g) con un rimando esplicito alla LR 28/2001 ed al suo regolamento di attuazione;

la nuova lettera g ter) riguarda gli interventi inseriti alla lettera g) – cisterne e condotte idriche – nei casi in cui questi vengano realizzati interrati; la necessità di detta specifica si rende necessaria al fine di disciplinare, al successivo articolo 127, la modalità di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

al comma 5, viene data maggiore evidenza alla necessità della verifica sulla compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei terreni individuati a norma della legge 30.11.1923, n.3267, ora genericamente richiamato con la locuzione *“devono comunque essere rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”*.

L'art. 29 contiene la proposta di modifica dell'art. 127 che vuole disciplinare con maggiore dettaglio qual è l'ente competente alla verifica delle certificazioni rilasciate da professionisti abilitati in merito alla compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

Il comma 1 dell'articolo 127, prevede che la certificazione inerente la compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati ai sensi del RD 3267/1923, la compatibilità degli stessi interventi con le condizioni geologiche e l'ammissibilità degli scarichi al suolo in caso di richiesta di permesso di costruire, istanza di SCIA, di CILA e di specifiche attività di edilizia libera, sono rilasciate da tecnici abilitati; la competenza sulla verifica delle certificazioni per le opere edilizie rimane in capo al Comune.

Il comma 1 bis, di nuova introduzione, disciplina le opere per le quali la certificazione debba essere inviata all'Agenzia forestale;

Il comma 1 ter, di nuova introduzione, disciplina le opere per le quali non è necessaria la presentazione della certificazione.

È stata prevista l'abrogazione del comma 2 in quanto la disciplina ivi dettata è stata introdotta nei commi 1 ed 1 bis.

L'art. 30 contiene proposte di modifica all'art. 138 del TU finalizzate a rettificare riferimenti normativi errati.

L'art. 31 modifica l'art. 212 rubricato "Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico. Al comma 3 dell'articolo 212 viene fatto un richiamo alle opere dell'Agenzia Forestale Regionale che appare essere inutile in quanto già ricompreso all'interno dal comma 1 lettera d) dello stesso articolo. Si propone pertanto l'eliminazione della ripetizione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 32 interviene sul comma 3 dell'art. 238 rubricato "Disposizioni per le infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali". La modifica propone un aggiornamento della competenza sugli espropri delle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte della rete energetica nazionale in caso di coinvolgimento di più territori comunali, frutto di un refuso a seguito del riassetto delle competenze tra Provincia e Regione di cui alla LR 10/2015.

Le modificazioni ed integrazioni proposte sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IX. Il capo disciplina le modificazioni apportate alla Legge regionale 09 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

Art. 33 (Modificazioni all'art. 28 della l.r. 11/2015)

Con il presente emendamento si intendono apportare modifiche all'art. 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, ritenendo che il supporto dell'OIV regionale (l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000) non sia coerente con la procedura di attribuzione e valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali e che determini un ulteriore appesantimento delle procedure stesse.

L'articolo non va ad incidere sul bilancio regionale, come non andava ad incidere, peraltro, nemmeno nella versione vigente della norma.

Art. 34 (Modificazioni all'art. 36 della l.r. 11/2015)

Dal dettato del sopra riportato art. 8-bis del D.L. 75/2023 si evince che la norma ha carattere temporaneo con una efficacia che, allo stato degli atti, non andrebbe oltre il termine di validità degli elenchi regionali di cui all'art. 3 del d.lgLa legge 10 agosto 2023, n. 112 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.*) ha inserito nel D.L. 75/2023

l'art. 8-bis che recita testualmente: «Art. 8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale). - 1. *In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*».

Per quanto sopra, rilevata la discrasia tra il limite di età di 65 anni previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 36 della l.r. 11/2015 ed il nuovo limite elevato a 68 anni, si propone di adeguare il dettato dell'art. 36 della l.r. 11/2015.

Trattasi di norma ordinamentale. L'articolo non va ad incidere sul bilancio regionale.

Art. 35 Modificazioni all'art. 45 della l.r. 11/2015)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al fine di consentire una maggiore interazione tra le Aziende del SSR e la Direzione regionale Salute e welfare, si prevede che al fine di costruire un'azione comune e rafforzare le competenze del personale del SSR, quest'ultimo possa essere utilizzato in assegnazione temporanea presso la Direzione regionale competente in materia di Salute *la Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di assegnazione del suddetto personale, nel rispetto della normativa vigente.*

L'articolo proposto intende apportare modifiche all'art. 45 della l.r. 11/2015 inserendo specifiche disposizione in ordine alla possibilità per il personale del SSR di prestare servizio presso la Direzione regionale competente in materia di Salute nel caso di particolari esigenze organizzative ed in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della Amministrazione regionale. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di assegnazione del suddetto personale, nel rispetto della normativa vigente.

Tale disposizione ha natura programmatica, finalizzata a contemplare al ricorrere delle condizioni ivi previste la possibilità di utilizzare unità di personale con determinate caratteristiche professionali presenti all'interno del Sistema sanitario regionale. Tale possibilità è comunque subordinata al rispetto della normativa vigente e quindi ai vincoli di natura giuridica, economica e finanziaria derivanti dai Piani di fabbisogno del Personale predisposti annualmente dalla Giunta regionale. Tali Piani sono predisposti, infatti, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e stanziare nel bilancio regionale.

La disposizione, ha pertanto, natura programmatica e non produce nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Artt. 36, 37, 38 e 39 (Modificazioni all'art. 52, 55, 57 e 58 della l.r. 11/2015)**(Artt. 52, 55, 57 e 58) - Operatore socio sanitario**

Tutte le modifiche sopra previste hanno natura organizzativa o sono volte ad una maggiore coerenza normativa non incidendo, pertanto, nel bilancio regionale come incremento dei costi, come peraltro, non risultavano a carico del bilancio nemmeno le disposizioni nella versione vigente della l.r. 11/2015.

La figura dell'operatore socio sanitario è stata introdotta dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione Umbria con legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, ora confluita nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (dall'art. 51 all'art. 58-ter).

Con regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, così come modificato con regolamento regionale 21 dicembre 2006, n. 14, sono state definite le modalità di acquisizione della qualifica.

Attualmente, è in fase di revisione il citato Accordo Stato Regioni in quanto è emersa, a livello nazionale, l'esigenza di uniformare il percorso formativo che viene svolto nelle varie regioni, nonché di introdurre aggiornamenti a livello didattico per migliorare le competenze e le conoscenze della figura professionale. A breve, sarà, quindi, necessario aggiornare la relativa disciplina regionale sulla base delle novità che saranno introdotte.

Attualmente, in Umbria si sta realizzando un percorso di riordino del sistema di gestione e di controllo dei corsi di formazione professionale in ambito sanitario non di competenza universitaria, avviato con deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2021, n. 370.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il citato atto n. 370/2021, al punto 2) del dispositivo, ha stabilito che la ridefinizione dell'intero sistema deve prevedere la riallocazione delle diverse fasi procedurali in funzione delle competenze delle strutture regionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Dopo la prima fase transitoria del riordino che ha riguardato l'anno 2021 (deliberazioni di Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 749 e 4 agosto 2021, n. 783), nell'anno 2022 la completa gestione dei corsi di formazione professionali in ambito sanitario non universitario è stata affidata alla Direzione regionale *Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale* (deliberazione di Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 787) con l'incarico di porre in essere tutte le azioni necessarie al riordino organizzativo e gestionale delle attività dei suddetti corsi di formazione.

Ad oggi il riordino risulta in avanzato stato di realizzazione, in quanto nell'anno 2023 sono stati attivati dalla Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale corsi di formazione sia per operatore socio sanitario, sia per assistente di studio odontoiatrico. Mentre per la formazione di questo ultimo profilo professionale il riordino risulta completato con la Determinazione Direttoriale n. 3719 del 4/4/2023, in coerenza con il recente regolamento regionale 4 maggio 2022, n. 3, i corsi per operatore socio sanitario - per i quali è stata disposta la presentazione dei progetti con modalità "a sportello" con la Determinazione Direttoriale n. 2915 del 16/03/2023- possono essere attivati da organismi formativi accreditati, ai sensi del Testo Unico e del regolamento regionale n. 4/2003.

Si evidenzia che tale accreditamento è diverso e ulteriore rispetto a quello ordinario seguito dal competente Servizio regionale approvato con DGR n. 1948/2004 a cui dovrebbe essere ricondotto, ai fini del completamento del riordino.

Con il Decreto n. 166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 maggio 2001, infatti, si è dato avvio all'accREDITAMENTO delle sedi operative rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento. Responsabili delle procedure di accREDITAMENTO sono le Regioni e pertanto, successivamente la Regione Umbria con DGR. n. 1948 del 9-12-2004 n.1948 ha approvato il regolamento e il dispositivo del sistema a regime dell'AccREDITAMENTO delle sedi formative.

La suddetta DGR è stata adottata, quindi, successivamente al Reg. reg. n. 4 del 04 marzo 2003 e si ritiene opportuno ricondurre l'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori dei corsi per operatori sanitari al sistema di accREDITAMENTO ai sensi della DGR. n. 1948 del 9-12-2004, così come è stato previsto nel Regolamento regionale del 4 maggio 2022, n. 3 per i corsi di qualifica per Assistente allo Studio odontoiatrico, al fine di semplificare i processi ed evitare sovrapposizioni di procedure aventi ad oggetto la stessa materia.

Per gli articoli del Testo Unico riferiti alla figura dell'operatore socio sanitario, si propongono, pertanto, le seguenti modifiche:

Art. 52, commi 1, 2 e 3

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nella stesura attuale, viene stabilito che la Giunta regionale provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (comma 1). Inoltre, è precisato che la Giunta determina con il piano annuale di formazione degli operatori in sanità, in attuazione del piano sanitario regionale, l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale (comma 2).

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, ha approvato piani di formazione triennali.

Il numero dei corsi autorizzati è stato determinato sulla base della capacità formativa degli organismi che sono stati accreditati. Negli anni, oltre ad essere aumentato il numero di operatori, quelli già accreditati hanno chiesto ed ottenuto l'accREDITamento di ulteriori sedi formative/ ulteriori aule didattiche, al fine di ottenere l'autorizzazione di un numero di corsi sempre crescente, ampliando la propria attività economica. A seguito della citata deliberazione n. 787/2022, la Direzione regionale *Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale*, nel corso dell'anno 2023 ha disposto che, la presentazione dei progetti per la realizzazione di corsi di formazione OSS avviene con la modalità "a sportello".

Per quanto sopra riportato, in considerazione del quadro descritto, viene proposta l'abrogazione del comma 1 dell'art. 52 e il comma 2 del medesimo articolo viene sostituito come segue: *"La Giunta regionale determina il fabbisogno annuale di operatori socio sanitari, ai sensi della normativa vigente."*

La disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 nel ddl viene sostituito e recita: *"3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati presso la struttura regionale competente in materia di accREDITamento delle strutture formative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e dal D.Lgs. 502/1992"*.

Art. 55, commi 2, 3 e 4

Il comma 2 dell'art. 55 stabilisce che il corso di formazione ha una durata non inferiore a diciotto mesi, discostandosi dell'Accordo del 22 febbraio 2001 che al comma 2 dell'art. 8 contempla una durata annuale. Ad oggi, l'allungamento del percorso formativo, previsto per agevolare i numerosi lavoratori inizialmente coinvolti nella riqualificazione, non ha più ragione di essere mantenuto, si propone, pertanto, di sostituire la parola "diciotto" con la parola "dodici".

Il comma 3 dell'art. 55 prevede che, in aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa mirante a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

Ai sensi della citata norma, con deliberazione di Giunta regionale 3 marzo 2014, n. 183, è stata disposta l'attivazione dei moduli di formazione integrativa, in forma sperimentale per qualificare il lavoro di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

operatori OSS inseriti in varie strutture dei servizi socio sanitari, a seconda del contesto operativo all'interno del quale svolgono la propria attività (assistenza a: persone anziane, a persone disabili, a persone con disabilità psichiatriche, a persone con patologie terminali). Con deliberazione 2 agosto 2018, n. 879, poiché la suddetta formazione non risultava ancora conclusa, la Giunta regionale ha rinviato la nuova attivazione dei corsi successivamente alla verifica della sperimentazione dei moduli autorizzati con deliberazione di Giunta regionale n. 183/2014.

In considerazione del fatto che tale attività è di natura tecnico-gestionale e non comporta determinazioni di natura politica, è riconducibile al competente Servizio regionale. Pertanto, si propone di sostituire le parole *“la Giunta regionale attiva”* con le parole *“possono essere attivati”*.

Il comma 4 stabilisce che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (*Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.

Si precisa che con Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003, per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbero potuto provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell'attestato di qualifica o di un titolo riconosciuto equipollente.

In Umbria, come nella maggior parte delle regioni, tali corsi non sono stati mai attivati, anche per questioni di inquadramento contrattuale.

Tuttavia, essendo ancora in vigore il citato Accordo 16 gennaio 2003, qualora dovesse essere attivata la suddetta formazione, analogamente, ai moduli di formazione integrativa di cui al precedente comma 3 dell'att. 55, costituisce attività di natura tecnico-gestionale e, pertanto, riconducibile all'attuale competente Servizio regionale. Pertanto, si propone di abrogare le parole *“La Giunta regionale”* e di sostituire la parola *“programma”* con le parole *“possono essere attivati”*.

Art. 57, commi 1, 3 e 4

Nel testo vigente della l.r. 11/2015 è stabilito al comma 1 dell'art. 57 che alla conclusione del corso gli allievi devono sostenere un esame davanti ad un'apposita commissione costituita dalla Giunta regionale.

Si rappresenta che, in quanto attività gestionale riconducibile al competente Servizio regionale, in data 18 dicembre 2019, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1266 *“Delega al dirigente del servizio regionale competente alla costituzione delle Commissioni d'esame finale dei Corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario”*.

Per quanto sopra riportato e stante l'attuale riordino del sistema di gestione e controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario, si propone di modificare il comma 1 dell'art. 57 sostituendo le parole *“dalla Giunta regionale”* con le parole *“dal competente Servizio regionale”*.

Ulteriore intervento di modifica riguarda il comma 3 dell'art. 57 il quale dispone che il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si precisa che, in fase di accreditamento dell'organismo formativo, tra l'altro, viene specificata la capienza dell'aula didattica, vale a dire il numero massimo dei discenti che possono partecipare ad un corso, sulla base della dimensione dell'aula medesima, ai sensi della normativa vigente. Nel momento in cui detto organismo formativo viene autorizzato ad avviare un corso, si intende che può svolgere quel corso per il numero massimo di discenti determinato nella precedente fase di accreditamento. Negli atti di autorizzazione/attivazione del corso non è mai stato indicato il numero dei partecipanti.

Inoltre, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19 è consentita la partecipazione ad un medesimo esame di discenti di corsi OSS differenti.

Per quanto sopra riportato, si propone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 57.

Art. 58, comma 1

Nel testo vigente è previsto, al comma 1, che la Regione quantifichi il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi per l'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario.

Al punto 8 della deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 19/02/2004, è stabilito che la valutazione dei crediti formativi da riconoscere ai discenti venga effettuata da un'apposita commissione della quale fa parte un rappresentante della Regione.

Si propone con l'art. 40 del presente ddl di modificare il comma 1 sostituendo le parole *“La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi”* con le seguenti: *“Ai discenti è riconosciuto il credito formativo attribuito ad attività lavorativa e titoli pregressi”*. La dicitura utilizzata, pur nella sua genericità, rispetta, in ogni caso le disposizioni stabilite nell'accordo.

Tutte le modifiche sopra previste hanno natura organizzativa o sono volte ad una maggiore coerenza normativa non incidendo, pertanto, nel bilancio regionale come incremento dei costi, come peraltro, non risultavano a carico del bilancio nemmeno le disposizioni nella versione vigente della l.r. 11/2015.

Art. 40 Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Art. 58-quinquies.

Con l'emendamento si propone un'integrazione dell'art. 58-quinquies, ampliandone i contenuti. Ai sensi dell'art. 58-quinquies della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 - inserito nel Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali dall'art. 10, comma 1 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9 - la Regione, al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in sanità e nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare, riserva una parte delle stesse a posti aggiuntivi di formazione, di cui al d.lgs. 17/08/1999, n. 368, presso le scuole di specializzazione universitarie dell'Università degli Studi di Perugia.

Il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole - approvate, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 31 maggio 2023 – al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007.

Per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria, i candidati devono possedere specifici requisiti e devono, parimenti, sottoscrivere clausole al fine di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

garantire la propria permanenza nel territorio regionale anche al termine del percorso didattico, come di seguito specificato:

- a) il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione,
- b) non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,
- c) l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria,
- d) l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate d'intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia,
- e) il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione,
- f) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione,
- g) il medico specializzando che risolva anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla Regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 58-quinquies della l.r. 11/2015, i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria sono riservati alle sole scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia.

In seguito alla situazione pandemica è emersa la notevole carenza di medici in possesso di specializzazioni strettamente correlate con le patologie derivanti dal COVID 19.

La normativa nazionale emanata a tutt'oggi (in particolare i commi dal 547 al 548-ter dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30/12/2018) ha consentito di sopperire alla carenza di medici che si è ulteriormente evidenziata durante la pandemia, consentendo di assegnare incarichi presso le strutture sanitarie anche ai medici specializzandi. È, quindi, evidente che, in tale situazione emergenziale e non solo, anche il supporto di medici frequentanti alcune specifiche scuole di specializzazione, in particolare quelle relative alle strutture ospedaliere con maggior carico di ricoverati per COVID o con carenza di professionisti in alcune branche specialistiche potrebbe risultare fondamentale.

Poiché alcune di queste specializzazioni non sono presenti presso l'Università degli Studi di Perugia e, stante le previsioni di cui all'art. 58-quinquies della l.r. 11/2015, non è attualmente possibile finanziare contratti aggiuntivi presso altre Regioni. La situazione emersa nella fase emergenziale ha evidenziato la carenza in Umbria di medici specialisti in alcune discipline (quali ad es. pneumologia) per le quali non sono attive le relative scuole di specializzazione. Si propone di aggiungere all'art. 58-quinquies la possibilità di riservare parte delle risorse finanziarie stanziata annualmente per posti aggiuntivi di formazione presso scuole di specializzazione di Università di altre Regioni, purché le stesse scuole di specializzazione non siano attivate presso l'Università degli Studi di Perugia. A tal fine la Regione dovrà stipulare con l'università interessata, specifico protocollo d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.

Si propone, pertanto, un'integrazione dell'art. 58-quinquies concernente i Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali ampliandone i contenuti consentendo di non limitare la previsione alle sole scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia, ma dando la possibilità di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riservare posti aggiuntivi di formazione presso scuole di specializzazione di Università di altre Regioni, purché le stesse scuole di specializzazione non siano attivate presso l'Università degli Studi di Perugia. A tal fine la Regione dovrà stipulare con l'università interessata, specifico protocollo d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.

Tale fattispecie non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta anche in considerazione del fatto che il tetto di spesa ed il relativo finanziamento sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle esigenze del SSR.

• Fabbisogno formativo

Con l'art. 41, dopo l'art. 58-quinquies del Testo unico, si propone l'inserimento dell'art. 58-sexies.

Il riordino avviato con DGR n. 370/2021 ha previsto, per tutti i corsi di formazione in ambito sanitario, di competenza non universitaria, la riallocazione delle fasi procedurali, in funzione delle competenze delle diverse strutture nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché l'informatizzazione di tutte le fasi procedurali. Si evidenzia che il suddetto riordino ha allineato l'Umbria alle altre Regioni nelle quali detti corsi di formazione sono stati sin dall'inizio, di competenza della formazione professionale. La qualifica acquisita a seguito della frequenza di un corso regionale di che trattasi è funzionale allo sbocco occupazionale per coloro che sono privi di uno specifico titolo di studio. Infatti, per l'accesso a tutti i corsi sopra elencati è sufficiente aver frequentato la scuola dell'obbligo.

È stato sottolineato, inoltre, che l'attivazione di tali corsi sono una fonte di sviluppo economico per l'Umbria e, pertanto, la loro gestione è stata ricondotta in capo alla Direzione regionale *Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale* (DGR n. 787/2022).

La Direzione *Salute di Regione Umbria*, per quanto di propria competenza, deve provvedere, con riferimento all'ambito della formazione non universitaria, a rilevare il fabbisogno formativo solo dell'operatore socio sanitario, l'unica figura professionale che è presente nella dotazione organica delle strutture del SSR, oltre a trovare occupazione nel settore privato. Le risultanze della rilevazione del fabbisogno formativo dell'OSS unitamente a quella delle professioni sanitarie, vengono trasmesse annualmente al Ministero della Salute.

Ciò premesso, si propone di inserire il seguente nuovo articolo: *Con riferimento alla formazione in ambito sanitario, la Direzione regionale competente in materia di Salute provvede esclusivamente a rilevare annualmente il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e della figura dell'operatore socio sanitario*".

Tale fattispecie non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta (che è a carico del Fondo sanitario regionale) anche in considerazione del fatto che il tetto di spesa ed il relativo finanziamento sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle esigenze del S.S.R..

Articolo 42 concernente il Comitato Etico Territoriale dell'Umbria, identificato con denominazione Comitato Etico Regionale dell'Umbria (CER Umbria) dal Decreto del Ministero della Salute del 26 gennaio 2023 "Individuazione di quaranta comitati etici territoriali". (pubblicato in GU Serie Generale n.31 del 07-02-2023). Il DM citato dà attuazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e dispone che venga assegnato alla Regione Umbria un solo Comitato Etico Territoriale (CET).

Con Decreto attuativo (Decreto del Ministro della Salute 30 gennaio 2023 “Definizione dei criteri della composizione ed il funzionamento dei comitati etici territoriali”) viene definita la nuova composizione dei comitati etici territoriali.

Per tale adeguamento si richiede la modifica della l.r. 11 del 2015 relativamente alla sostituzione integrale dell’art. 103.

Con dette modifiche si intende, dunque, aggiornare la denominazione del “Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell’Umbria” in “Comitato Etico Territoriale dell’Umbria (CET), così ridenominato dal Decreto del Ministero della Salute del 26 gennaio 2023 “Individuazione di quaranta comitati etici territoriali”. (pubblicato in GU Serie Generale n.31 del 07-02-2023). Trattasi di modifiche ordinamentali dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Con gli artt. 43, 44 e 45 si intende modificare gli articoli 255, 260 e 262 della l.r. 11/2015 riguardanti la *TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING*, riportata al TITOLO XIX della parte prima della l.r. 11/2015.

La proposta di modifica si basa sulla necessità di semplificare l’accesso ai servizi delle Aziende USL regionali da parte dei lavoratori che ritengono essere oggetto di comportamenti mobbizzanti nell’ambiente di lavoro, chiarendo il percorso e le competenze dei singoli servizi, ricercando soluzioni che affrontino eventuali conflitti interpersonali, approdando solo come ultima ratio alle attività di indagine di polizia giudiziaria proprie dei Servizi PSAL.

In particolare si intende rideclinare i ruoli e le funzioni dei diversi organismi distinguendo l’attività dello Sportello Mobbing e del Collegio Mobbing, deputati rispettivamente ad attività di informazione/orientamento e di verifica degli aspetti sanitari in correlazione con eventi mobbizzanti, dall’attività di Polizia Giudiziaria propria del Servizio PSAL.

Trattasi di modifiche ordinamentali dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 46 (Modificazioni all’articolo 268-bis della l.r. 11/2015)

Con l’art. 46 viene modificato nel Testo Unico l’art. 268-bis.

Il Piano sanitario prevede che la governance del SSR e quella del sociale debbano essere maggiormente integrate, con particolare riferimento all’ambito della Zona sociale e a quello del Distretto, perché è questo il livello più vicino al cittadino, dove la programmazione può concretamente rispondere ai bisogni effettivi delle persone, livello che deve trovare meccanismi di integrazione più solidi ed efficaci. La proposta di PSR, pur toccando alcuni aspetti relativi alla materia del sociale, non costituisce un Piano Socio Sanitario ed il Piano Sociale attualmente vigente prevede l’articolazione del territorio regionale in 12 zone sociali, corrispondenti ai distretti sanitari, in conformità al testo dell’attuale art.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

268, comma 1 del Testo Unico. La prevista revisione dell'attuale configurazione dei 12 distretti in un numero notevolmente più contenuto, non dovrà comportare, tuttavia, la suddivisione delle zone sociali nell'assetto esistente, ma l'accorpamento in ogni distretto di una o più zone sociali.

L'articolo è volto ad adeguare la norma, alle modifiche previste dalla presente legge e dal Piano sanitario, in merito alle zone sociali, non più coincidenti con i distretti sanitari che saranno oggetto di accorpamento (l'accorpamento in ogni distretto di una o più zone sociali).

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La competenza allo svolgimento di compiti ed attività proprie dell'ufficio regionale, infatti, è allocata all'interno delle strutture organizzative regionali esistenti senza peraltro intervenire sull'impianto organizzativo esistente.

Articolo 47 (Modificazioni all'articolo 293 della l.r. 11/2015)

L'art. 47 dispone modifiche all'art. 293 della l.r. 11/2015. Trattasi di norma ordinamentale da cui non derivano effetti finanziari.

Articolo 48 (Modificazioni all'articolo 326 della l.r. 11/2015)

Con l'art. 48 si apportano modifiche all'art. 326 della l.r. 11/2015, determinate dal diverso periodo di valenza dei due documenti programmatici Piano sanitario (che si intende portare a 5 anni) e Piano Sociale (3 anni). Pertanto, non essendo possibile nel tempo l'adozione "contestuale" dei suddetti documenti programmatici, gli stessi dovranno essere adottati in coerenza tra di loro.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 49 (Modificazioni all'articolo 335 della l.r. 11/2015)

Con l'art. 49 si armonizza l'art. 335 del Testo Unico di cui alla l.r. 11/2015 a seguito delle abrogazioni che si intendono effettuare con i sopra riportati emendamenti, nello specifico dell'art. 382. Pertanto, il rinvio all'art. 382, presente nell'art. 335, risulta incongruente e viene abrogato a sua volta.

Trattasi di norma abrogativa che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 50 (Modificazioni al TITOLO VIII della l.r. 11/2015)

Con l'art. 50 vengono apportate modifiche alla parte seconda della l.r. 11/2015 - Servizi sociali - TITOLO VIII: Gestione dei servizi e degli interventi sociali - Capo I: Gestione dei servizi sociali. In particolare all'art. 343 della l.r. 11/2015. **Articolo 50 (Modificazioni all'articolo 343 della l.r. 11/2015)** L'articolo 343 (*Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate*) prevede una regola che va ad incidere sul riparto del Fondo sociale regionale di cui all'art. 357 della medesima l.r. 11/2015.

Nello specifico, la suddetta normativa, finalizzata a favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, con le cooperative di tipo B. Per tali scopi, viene riservata una quota del suddetto Fondo a favore dei comuni, i quali hanno proceduto ad affidamenti di forniture di beni e di servizi a favore delle cooperative di tipo B, in misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

forniture di beni e servizi. La suddetta formulazione, in sede di applicazione, ha generato difficoltà interpretative, in quanto non si specificava se il rapporto a cui fare riferimento dovessero essere l'insieme di affidamenti di forniture di beni e servizi effettuati dai Comuni o solo quelli afferenti all'area del sociale.

La presente proposta di modifica si rende necessaria, in quanto nella norma va inserita la precisazione che "trattasi dei soli affidamenti di forniture di beni e servizi afferenti all'area sociale", considerato che si va a definire un vincolo per la ripartizione del Fondo sociale regionale volto a finanziare la rete dei servizi sociali territoriali.

La modifica non va a toccare l'aspetto finanziario dell'articolo. Come spiegato precedentemente si tratta di una precisazione per rendere applicabile la disposizione normativa, che essendo generica, la rendeva di dubbia applicazione.

Pertanto, tale precisazione non va ad aumentare la spesa complessivamente sostenuta, ma a specificare le fattispecie di applicazione.

Articolo 51 (Modificazioni al titolo XI della PARTE SECONDA della l.r. 11/2015)

Con l'art. 51 si intendono apportare modifiche al TITOLO XI della PARTE SECONDA – Servizi sociali della legge regionale 11/2015.

Il suddetto Titolo XI detta disposizioni in materia di Organizzazioni di volontariato, Associazionismo di promozione sociale e Cooperazione sociale.

Con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice del Terzo settore, avente la funzione di riordinare, semplificare e rivedere in modo organico, coerente e sistematico le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e in modo da sostenere autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.

L'art. 45 del d.lgs. 117/2017 istituisce il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, individuano la struttura competente indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Il RUNS è un registro unico, ma composto di sette sezioni e fra le altre vi sono le sezioni delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. Gli articoli 47 e seguenti del citato decreto dettano le disposizioni per l'iscrizione al RUNS, i contenuti e l'aggiornamento del RUNS, l'estinzione e lo scioglimento degli Enti, la cancellazione e la migrazione ad altra sezione, la revisione periodica nonché il funzionamento del registro stesso.

Per tale motivo è necessario procedere a modificare ed adeguare il Titolo XI, anche abrogando gli articoli che sono inapplicabili a seguito della citata normativa nazionale.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 52 apporta modifiche all'art. 380 della legge regionale 11/2015 adeguandolo, per le motivazioni sopra riportate all'art. 49, con la sostituzione delle parole "registro regionale" con "RUNTS".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Nell'ambito dell'adeguamento al citato d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 delle disposizioni regionali, con **l'art. 53** vengono **apportate modifiche all'art. 394** della legge regionale 11/2015, sostituendo il riferimento al Documento annuale di programmazione (DAP) – strumento superato dal Documento di Economia e finanza (DEFR).

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Con l'art. 54 viene proposta l'introduzione dell'art. 396-bis (Enti del terzo settore) in cui viene evidenziato il ruolo della Regione di promuovere e valorizzare gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 16 terzo comma della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 54, inoltre, in adempimento a quanto previsto nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dispone, con l'introduzione dell'art. 396 - ter, l'istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria (RUNTS) che esercita le funzioni e svolge le attività di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106. Viene demandato alla Giunta regionale di stabilire l'articolazione e le modalità di funzionamento del RUNTS.

Nella norma, al comma 4, viene esplicitamente previsto che l'istituzione di tale ufficio all'interno delle strutture regionali non comporta maggiori oneri in quanto tale ufficio verrà costituito con il Personale che già svolge le attività connesse al Terzo settore e con le risorse strumentali disponibili. Si tratta pertanto di una disposizione ordinamentale che incide solo sull'organizzazione delle strutture regionali senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017 sono state assegnate alle Regioni risorse nazionali per il funzionamento degli Uffici RUNS e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 15/09/2020.

Trattasi, pertanto, di norma ordinamentale di natura organizzativa che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Con l'art. 55 a completamento di quanto già indicato e motivato precedentemente, sono individuati gli articoli della l.r. 11/2015 soggetti ad abrogazione.

Capo X. Il capo contiene le modificazioni alla Legge regionale 02 agosto 2021, n. 13 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della Società incorporante Punto Zero scarl”

L'art. 56 prevede modificazioni all'art. 6 della L.r. n. 13/2021 con l'introduzione, prima del comma 1, di una disposizione che stabilisce che la Regione disciplina il modello di programmazione dei propri interventi con PuntoZero S.c.a.r.l. di cui alla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale previsione è attuativa delle Linee Programmatiche contenute nel Master Plan per la semplificazione e l'Agenda Digitale (adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 97 del 01/02/2023 e poi approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 362 del 28/11/2023) volte a promuovere l'avvio di una programmazione strategica regionale da cui consegua in maniera coordinata la pianificazione delle attività della Società PuntoZero S.c.a.r.l. Ciò è infatti divenuto indispensabile affinché l'operatività societaria si attui in sinergia con la programmazione regionale, in modo da valorizzare gli indirizzi e le finalità di cui al "Piano della Governance delle Società partecipate" ed in conformità con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO).

Trattasi di norma ordinamentale di natura organizzativa che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO XI. Il Capo contiene le disposizioni finali.

Art. 57 "Clausola di invarianza finanziaria"

Tenuto conto che, come sopra rappresentato per ciascun articolo, tutte le disposizioni contenute nel presente DDL hanno natura ordinamentale o procedurale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, viene inserita la clausola di neutralità finanziaria al fine di formalizzare, nel dispositivo normativo, l'assenza di qualsiasi nuovo o maggiore onere e di vincolare l'Amministrazione regionale a provvedere all'attuazione delle disposizioni normative con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 58 "Entrata in vigore": La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Disegno di legge: **“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti.”.**

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituita dalla seguente: *“Oggetto della tutela”.*

2 Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2001, le parole: *“i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati”* sono sostituite dalle seguenti: *“la gestione dei terreni agrari e pascolivi quando vincolati per scopi idrogeologici”.*

Art. 2

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/2001, dopo la parola: *“interventi”* sono inserite le seguenti: *“disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8”.*

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“2-ter. Per gli interventi di cui al comma 2, l'ente competente per territorio si esprime in merito al progetto di intervento di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

compensazione ambientale o, in alternativa, alla congruità dell'importo dell'onere equivalente.”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001, le parole: “*per i movimenti di terreno,*” sono soppresse.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della modifica del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) sono disapplicati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 dello stesso regolamento regionale.

CAPO II

Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n.11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale)

Art. 6

(Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 e del regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12)

1. La legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) è

abrogata e si applica in materia quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale).

2. È abrogato, altresì, il regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12 recante "Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale)".

CAPO III

Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria)

Art. 7

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) è inserito il seguente:

"3-bis. Gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla regione l'autorizzazione ad effettuare direttamente gli interventi di controllo

trattenendo i capi abbattuti, rinunciando conseguentemente agli indennizzi per i danni da fauna selvatica. Tali interventi di controllo sono effettuati, con le tecniche consentite, dall'imprenditore agricolo abilitato e formato o da persone abilitate e formate, indicate nell'autorizzazione regionale, delegate dallo stesso imprenditore agricolo ed i capi abbattuti devono essere immessi sul mercato."

CAPO IV

Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. All'articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione mette a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo 11 i servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione per le proprie esigenze e quelli previsti dalla presente legge regionale, ove tecnicamente sostenibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e secondo i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con propri atti.";

b) al comma 3, la parola "articolo" è

sostituita dalla seguente: “Capo” e alla fine del medesimo, dopo le parole: “*funzioni istituzionali*” sono aggiunte le seguenti: “*di interesse pubblico rilevante*”.

Art. 9

(Modificazione all’articolo 14 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente:

“1-bis. Per gli scopi di cui al comma 1 e per assicurare un’esperienza utente di qualità che sia indipendente dal singolo ente pubblico con cui il cittadino e l’impresa si deve interfacciare, la Giunta disciplina con proprio atto le modalità per il progressivo consolidamento dei siti internet dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, all’interno del dominio regione.umbria.it e per la realizzazione della piena integrazione tra il Portale istituzionale regionale e l’Accesso unico regionale di cui agli articoli 41 e 42. Sono esclusi i siti specificatamente dedicati a cultura e turismo.”.

Art. 10

(Modificazioni all’articolo 15 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. All’articolo 15 della l.r. 8/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, la Giunta disciplina con proprio atto le modalità di governo dei dati dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 e gestisce una piattaforma regionale dati in grado di abilitare l’analisi di grandi quantità di dati,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

supportare le decisioni e l'automazione dei processi dell'Amministrazione regionale con informazioni aggiornate tempestivamente e di elevata qualità, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.”;

- b) al comma 2-bis la parola: “*repertorio*” è sostituita dalla seguente: “*catalogo*” e alla fine del medesimo, dopo le parole: “*siti istituzionali.*” è aggiunto il seguente periodo: “*Il catalogo regionale opera in integrazione con il catalogo nazionale di cui al d.lgs. 36/2006.*”.

Art. 11

(Integrazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

.Dopo l'articolo 26 della l.r. 8/2011, è inserito il seguente:

“Art. 26-bis

(Semplificazione nella gestione dei procedimenti per le imprese)

1. *La Regione promuove, in funzione della semplificazione, efficienza ed efficacia dei procedimenti di concessione di aiuti alle imprese, lo svolgimento di attività di ricezione delle domande, attività istruttorie e rendicontazione delle spese, attraverso soggetti appositamente accreditati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.*
2. *A tal fine si avvale di sistemi di accreditamento nazionali già vigenti e promuove altresì appositi sistemi regionali individuati e disciplinati con atto della Giunta regionale.”.*

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 41 della legge

regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: *"Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo - quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale)"* sono soppresse.
2. Alla fine del comma 4-ter dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, dopo le parole: *"istituzionali della Regione"* sono aggiunte le seguenti: *"di interesse pubblico rilevante"*.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 42, della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 le parole *"che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11"* sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 le parole: *"sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie"* sono sostituite dalle seguenti: *"su procedimenti, procedure e formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11"*.
3. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:
"4. I servizi digitali riferiti allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) previsti dall'articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) sono integrati nell'Accesso unico regionale."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente:

“4-bis. Le procedure e i contenuti del portale accesso unico, della relativa banca dati e delle applicazioni ad essi connesse, possono essere resi fruibili anche attraverso agenti che dialogano con l'utente in linguaggio naturale attraverso algoritmi di intelligenza artificiale secondo criteri di funzionalità e livelli di affidabilità approvati dalla Giunta regionale e resi pubblici nel portale stesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali e sull'intelligenza artificiale, garantendo sempre che sia coinvolta una decisione umana prima di provvedimenti che possano incidere nella sfera giuridica dei terzi.”

Art. 14

(Abrogazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Gli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 38, della l.r. 8/2011 sono abrogati.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della l.r. 8/2011 sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'articolo 26, della l.r. 8/2011 è abrogato.

CAPO V

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato)

Art. 15

(Modificazione all'articolo 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato) le parole *“della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e*

dell'oreficeria" sono soppresse.

CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale)

Art. 16

*(Modificazioni all'articolo 1 della legge
regionale 29 aprile 2014, n. 9)*

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni e della consapevolezza in materia di cittadini e imprese;

f-ter) la sostenibilità digitale;

f-quater) la diffusione della sanità digitale e della telemedicina;

f-quinquies) l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo modalità etiche e responsabili;

f-sexies) l'impiego del cloud computing, dell'automazione dei processi, dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e di altre tecnologie emergenti;

f-septies) la semplificazione amministrativa secondo gli obiettivi della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali

territoriali)”;

b) alla fine della lettera c) del comma 2, dopo le parole: “*privato (e-leadership)*” sono aggiunte le seguenti: “*, le competenze necessarie per una piena cittadinanza digitale*”;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“c-bis) istituisce un osservatorio sulla trasformazione digitale, per il monitoraggio dello stato della digitalizzazione del settore pubblico e privato nonché dei risultati ottenuti dall’agenda digitale. La Giunta regionale con apposito atto definisce la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato.

Art. 17

(Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. All’articolo 2 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b) ed i) del comma 1 sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) dato aperto o di tipo aperto: dati come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera l- ter) del d.lgs. 82/2005;”;

c) dopo la lettera i) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) Cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere

rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;

i-ter) Cloud ibrido: combinazione del modello di cloud pubblico e di quello privato, che permette di estendere le capacità del cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala disponibili su un cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in termini di banda di trasmissione.”.

Art. 18

(Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 9/2014, le parole: *“nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”* sono soppresse.

Art. 19

(Modificazioni all’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. All’articolo 5 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 2, dopo le parole: *“abilitante del SIRU.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dicembre 2012, n. 221.”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori.”.

Art. 20

(Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2014 è abrogato.

Art. 21

(Modificazione all’articolo 18 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2014 è abrogata.

Art. 22

(Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. L’articolo 19 della l.r. 9/2014 è abrogato.

CAPO VII

Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10

(Testo unico in materia di commercio)

Art. 23

(Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo l’art. 19 della legge regionale 13 giugno 2014 n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:

*“Art. 19 - bis
(Distretti del commercio)”*

1. I Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di un Distretto del commercio.

2. Il Distretto del commercio è definito come un partenariato pubblico - privato che agisce all'interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto urbano, di accrescere l'integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, nonché l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione del Distretto del commercio.

4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali alle finalità, ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1,2 e 3, riconosce il Distretto del commercio.

5. I Distretti del Commercio si distinguono in due tipologie:

- a) Distretto urbano del Commercio: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico - privato che agisce su una porzione del territorio comunale o sull'intero*

territorio comunale;

- b) Distretto del Commercio e dello sviluppo: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico - privato che agisce sul territorio di più comuni contigui.*

6. La costituzione di un Distretto avviene attraverso la stipula di un apposito accordo - denominato Accordo di partenariato - nella forma di protocollo di intesa, stipulato tra l'Amministrazione comunale, o le Amministrazioni comunali, almeno una fra le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale e dagli altri soggetti pubblici e privati individuati dall'atto di cui al comma 3. Nel protocollo di intesa devono essere stabiliti:

- a. i soggetti aderenti;*
- b. l'indicazione o la delimitazione dell'ambito distrettuale (allegando apposita cartografia con specifica perimetrazione dell'area) e la proposta di denominazione;*
- c. un'analisi delle opportunità e delle problematiche del contesto economico e commerciale che caratterizzano l'area di riferimento;*
- d. gli obiettivi da conseguire a medio termine (3 anni) e la strategia da adottare per migliorare l'attrattività commerciale e la competitività delle imprese per accrescere la vivibilità e la vitalità dell'area;*
- e. la predisposizione di un Programma di sviluppo triennale con gli interventi e le azioni che il Distretto intende realizzare, incluso gli indicatori per misurare la performance dell'attività svolta;*
- f. il ruolo e le responsabilità dei soggetti aderenti e le modalità adottate per la gestione operativa del Distretto (organi di gestione, responsabilità organizzative e modalità di coinvolgimento di altri*

soggetti);

- g. l'individuazione di un soggetto responsabile dell'avvio e dello sviluppo del Distretto (Cabina di regia) e di una figura manageriale per la gestione operativa (Manager del Distretto);*
- h. le modalità di finanziamento delle attività del Distretto con gli impegni economici - finanziari assunti dai soggetti aderenti al Programma di sviluppo;*
- i. le modalità di finanziamento dell'attività del Distretto che si intendono adottare per la sua sostenibilità nel tempo;*
- j. la durata del protocollo d'intesa, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e di modifica dello stesso.*

7. Nel caso in cui all'Accordo di partenariato partecipino più Comuni, in esso si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la Regione.

8. Le attività svolte dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO VIII

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)

Art. 24

(Modificazione all'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), è aggiunto il seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“3-bis. I Comuni possono adottare e approvare la parte operativa del P.R.G. contestualmente alla parte strutturale.”.

Art. 25

(Modificazione all'articolo 82 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r 1/2015, dopo le parole: *“parte strutturale,”* sono inserite le seguenti: *“nonché le varianti di cui all'articolo 32,”* e dopo la parola *“individua”* sono inserite le seguenti: *“in termini fondiari”*.

Art. 26

(Modificazione all'articolo 112 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 112 della l.r 1/2015, dopo le parole: *“D.P.R. n. 31/2017.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Sono altresì esclusi dal parere della commissione gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017 non interessanti i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e gli “Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale” di cui all'articolo 93 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I.”*

Art. 27

(Modificazioni all'articolo 116 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 116 della l.r.

1/2015:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera d) le parole: “*superiore ad euro cinquantamila*” sono sostituite dalle seguenti: “*pari o superiore a euro settantamila*”.

2. Il comma 2 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva e il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui allo stesso comma 1, lettera d).”

3. Al comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*documento unico di regolarità contributiva*” sono inserite le seguenti: “*e/o dal documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera,*”.

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. La notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 99 del d.lgs. 81/2008, è trasmessa, prima dell'inizio dei lavori sia pubblici che privati, per via telematica mediante l'apposito applicativo regionale, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alle Prefetture, alla Cassa Edile competente, e agli altri enti od organismi che ne facciano richiesta.

9-ter. La notifica preliminare di cui al comma precedente contiene l'indicazione dell'incidenza

percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori privati o l'indicazione del costo della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori pubblici.

9-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna, lo schema tipo di notifica preliminare e le modalità ed i sistemi telematici di invio ed interscambio dati coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.”.

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *“di strade poderali e interpoderali”* sono sostituite dalle seguenti: *“della viabilità poderale e interpoderale, diversa dalla viabilità forestale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001”.*

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015:

- a) le parole: *“le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi”* sono soppresse;
- b) la parola: *“anche”* è sostituita dalla seguente: *“non”*;
- c) dopo le parole: *“condotte idriche”* sono aggiunte le seguenti: *“non*

interrate”.

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono inserite le seguenti:

“g-bis) gli interventi agro-silvo-pastorali disciplinati dalla l.r. 28/2001 e dal relativo regolamento regionale 7/2002;

g-ter) cisterne interrato non collegate ad interventi edilizi e condotte idriche interrato;”.

4. Alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *“aria-aria”* sono soppresse.

5. Alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *“, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del Reg. reg. 2/2015”* sono soppresse.

6. Alla lettera l-septies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole: *“superiore a novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle opere,”.*

7. Al comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“energetica”* sono inserite le seguenti: *“e di quelle relative alla verifica sulla compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei terreni individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)”.*

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 127 della legge

regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, e per l'attività di cui all'articolo 118, comma 1 ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, la compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore. Le

verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al presente comma sono di competenza del comune, con il supporto di un geologo che potrà essere scelto anche tra quelli appartenenti alla commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per gli interventi indicati alle lettere f) e g-ter), del comma 1 dell'articolo 118 che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 3267/1923, la compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, sulla base del contenuto di specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica da trasmettere all'Agenzia forestale regionale quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore.

1-ter. La certificazione non è

richiesta per:

- a) interventi di cui alle lettere a), b), c), g), g-bis), l-bis), l-quinquies) solo per gli interventi effettuati in copertura, ed l-sexies) del comma 1 dell'articolo 118;*
- b) recinzioni realizzate con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;*
- c) posa in opera di segnaletica stradale e di barriere stradali;*
- d) messa a dimora di piante.”.*

3. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 138 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 138 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“i) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008, ovvero, per i lavori indicati all'articolo 116, comma 1, lettera d), copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 e del documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 138 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

116, comma 1,” sono inserite le seguenti:
“lettera d),”.

3. Al comma 7 dell’articolo 138 della l.r. 1/2015, le parole: “*unico di regolarità contributiva*” sono sostituite dalle seguenti: “*attestante la congruità dell’incidenza della manodopera*”.

Art. 31

(Modificazione all’articolo 212 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 3 dell’articolo 212 della l.r. 1/2015, le parole “*nonché dell’Agenzia Forestale Regionale,*” sono soppresse.

Art. 32

(Modificazione all’articolo 238 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 2 dell’articolo 238 della l.r. 1/2015, la parola: “*provincia*” è sostituita dalla seguente: “*Regione*”.

CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

Art. 33

(Modificazione all’articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: “*anche attraverso l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000*” sono soppresse”.

Art. 34

(Modificazioni all'articolo 36 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, dopo le parole: *“di media o grande dimensione.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Per la durata dell'arco temporale individuato dall'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il limite anagrafico di cui al periodo precedente è elevato a sessantotto anni.”*.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, dopo le parole: *“di media o grande dimensione.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Per la durata dell'arco temporale individuato dall'articolo 8-bis del d.l. 75/2023, il limite anagrafico di cui al periodo precedente è elevato a sessantotto anni.”*.

Art. 35

(Modificazione all'articolo 45 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2015, è aggiunto il seguente:

“3-ter Nell'ambito dell'interazione tra i diversi livelli del Servizio sanitario regionale per costruire un'azione comune tra gli stessi e rafforzare le competenze degli operatori, il personale del SSR può essere utilizzato in assegnazione temporanea presso la Direzione regionale competente in materia di

Salute. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso alle forme di assegnazione temporanea, nel rispetto della normativa vigente.”.

Art. 36

(Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 11/2015 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale determina il fabbisogno annuale di operatori socio sanitari, ai sensi della normativa vigente.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati presso la struttura regionale competente in materia di accreditamento delle strutture formative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e dal d.lgs. 502/1992.”.

Art. 37

(Modificazioni all’articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 11/2015 la parola: “*diciotto*” è sostituita dalla seguente: “*dodici*”.

2. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 11/2015 le parole: “*la Giunta regionale attiva*” sono sostituite dalle seguenti:

“possono essere attivati”.

3. Al comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 11/2015 le parole: *“La Giunta regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Regione”* e la parola *“programma”* è sostituita dalle seguenti *“può attivare”*.

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 57 della legge regionale 9 aprile 2015, n.11)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 11/2015 le parole: *“dalla Giunta regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal competente Servizio regionale”*.

2. Il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 39

(Modificazione all'articolo 58 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 11/2015 le parole: *“La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ai discenti è riconosciuto il credito formativo attribuito ad attività lavorativa e titoli pregressi”*.

Art. 40

(Modificazione all'articolo 58 - quinquies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58-quinquies della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Regione può, altresì, riservare parte delle risorse finanziarie di cui al comma 1 a posti aggiuntivi di formazione presso scuole di specializzazione di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Università di altre Regioni, purché le stesse scuole di specializzazione non siano attivate presso l'Università degli Studi di Perugia. A tal fine la Regione stipula, con l'Università interessata, specifico protocollo d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.”

Art. 41

(Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 58-quinquies della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

*“Art. 58-sexies
(Fabbisogno formativo)*

1. Con riferimento alla formazione in ambito sanitario, la Direzione regionale competente in materia di Salute provvede esclusivamente a rilevare annualmente il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e della figura dell'operatore socio sanitario.”

Art. 42

(Sostituzione dell'articolo 103 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 103 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 103

(Comitato Etico Regionale dell'Umbria)

1. Il Comitato Etico Territoriale dell'Umbria denominato COMITATO

ETICO REGIONALE DELL'UMBRIA (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela.

2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a:

a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del Servizio sanitario regionale;

b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.

3. Il CER Umbria è istituito presso un'Azienda sanitaria individuata quale capofila dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, definendone la composizione e il funzionamento in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia. Per la composizione si richiamano per quanto compatibili le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 (Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali).

4. Il CER Umbria si avvale di una segreteria tecnico scientifica, qualificata ai sensi della normativa vigente, nella quale opera personale messo a disposizione dall'Azienda capofila per le attività del CER Umbria medesimo. L'Azienda è autorizzata a svolgere le procedure di reclutamento per dotare la segreteria tecnico scientifica di un numero adeguato di personale. Gli oneri relativi al personale che opera nella segreteria tecnico scientifica gravano sui fondi di cui al comma 6.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) le tariffe a carico degli sponsor, per ottenere il parere del Comitato per le sperimentazioni cliniche, da versare all'Azienda capofila, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2, comma 5, della l. 3/2018 e dal decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 (Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale);

b) l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina altresì le modalità di utilizzo dei fondi, da parte dell'Azienda sanitaria capofila, necessari

al funzionamento del CER Umbria e della qualificata segreteria tecnico-scientifica così come di eventuali quote eccedenti.”.

7. I riferimenti al Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell'Umbria presenti in disposizioni normative o atti regionali vanno intesi riferiti al Comitato Etico Regionale dell'Umbria (CER Umbria).

Art. 43

(Modificazioni all'articolo 255 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11))

1. Alla fine dell'articolo 255 della l.r. 11/2015 le parole: *“di seguito denominate mobbing ed inquadrabili nel contesto dei cosiddetti rischi psico-sociali, che sono causa di stress lavoro correlato.”* sono sostituite dalle seguenti: *“con finalità proprie del mobbing.”.*

Art. 44

(Sostituzione dell'articolo 260 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 260 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 260

(Sportelli e collegi mobbing)

1. La Regione promuove l'istituzione presso le Aziende USL di appositi sportelli mobbing, con il compito di:

- a) fornire le prime informazioni in ordine agli aspetti normativi e sanitari in tema di mobbing;
- b) orientare il lavoratore verso i servizi competenti in materia, anche in ordine ad una eventuale attività di mediazione;
- c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al

Collegio Mobbing di cui al comma 2).

2. Presso ogni Azienda USL è istituito un Collegio Mobbing con il compito di:

a) raccogliere le informazioni rilasciate dal lavoratore e inerenti le presunte azioni di mobbing;

b) in caso di malattia verificarne la possibile connessione con le azioni di mobbing descritte;

c) nei casi in cui l'istruttoria deponga per un esito positivo, segnala, con il consenso del lavoratore, il caso al Servizio PSAL.

La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

3. Il collegio è composto da:

a) un medico del Servizio PSAL;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo;

d) uno psichiatra;

e) un operatore per supporto amministrativo."

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 262 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 262 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 262

(Attività di controllo)

1. Il Servizio PSAL, sulla base delle segnalazioni ricevute, attiva gli accertamenti di competenza ivi comprese eventuali indagini di polizia giudiziaria e, se necessario, il Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 260 per gli aspetti sanitari."

Art. 46

(Modificazione all'articolo 268- bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell'articolo 268-bis della l.r. 11/2015 le parole: *“Le zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270.”* sono sostituite dalle seguenti: *“Le zone sociali sono articolazioni territoriali individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Ad ogni distretto sanitario di cui all'articolo 22, corrispondono una o più zone sociali.”*.

Art. 47

(Modificazione all'articolo 293 legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 5 dell'articolo 293 della l.r. 11/2015 le parole: *“nel Registro regionale di cui agli articoli 371 e 388”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)”*.

Art. 48

(Modificazione all'articolo 326 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 326 della l.r. 11/2015 le parole: *“contestualmente al”* sono sostituite dalle seguenti: *“in coerenza con il”*.

Art. 49

(Modificazione all'articolo 335 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 8 dell'articolo 335 della l.r. 11/2015 le parole: *“, con le modalità previste dall'articolo 382”* sono soppresse.

Art. 50

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Modificazione all'articolo 343 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 343 della l.r. 11/2015, dopo le parole: *"degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi"* sono inserite le seguenti: *"in ambito sociale"*.

Art. 51

(Sostituzione della rubrica del TITOLO XI della Parte II della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. La rubrica del TITOLO XI della Parte II della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: *"Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria, norme in materia di cooperazione sociale e norme del Terzo Settore"*.

Art. 52

(Modificazione all'articolo 380 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 380 della l.r. 11/2015, le parole: *"registro regionale"* sono sostituite dalla seguente: *"RUNTS"*.

Art. 53

(Modificazione all'articolo 394 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 394 della l.r. 11/2015, le parole: *"Documento annuale di programmazione (DAP)"* sono sostituite dalle seguenti: *"Documento di Economia e finanza"*.

Art. 54

(Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 396 della l.r. 11/2015, sono inseriti i seguenti:

*“Art. 396-bis
(Enti del terzo settore)*

1. *Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), la Regione promuove e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.*

*Art. 396-ter
(Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria).*

1. *È istituito, in attuazione del d.lgs. 117/2017, l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria, di seguito denominato Ufficio regionale del RUNTS.*

2. *L'Ufficio regionale del RUNTS, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017, esercita le funzioni e svolge le attività di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.*

3. *La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'articolazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio regionale del RUNTS.”.*

4. *L'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1 e l'espletamento delle attività ad esso attribuite sono attuate dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Art. 55

(Abrogazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/2015:
 - a) gli articoli da 369 a 379;
 - b) gli articoli da 382 a 391;
 - c) gli articoli 395, 396, 398;
 - d) il comma 5 dell'articolo 399;
 - e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 400 e il comma 3 dell'articolo 403.
2. Tutti i riferimenti contenuti nella l.r. 11/2015, come modificata dalla presente legge, al registro regionale ed al Registro di volontariato e di cooperazione sociale si intendono, riferiti al RUNTS e agli enti del terzo settore.

CAPO X

Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.")

Art. 56

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l."), è aggiunto il seguente:
"La Regione disciplina il modello di programmazione dei propri interventi con PuntoZero S.c.ar.l. di cui alla presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO XI

Disposizioni finali

Art. 57

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 58

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/09/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 19/09/2024

Presidente Donatella Tesei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge